

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

## **Art. 2**

### *(Definizioni)*

**1.** Ai fini della presente legge si intende per:

**a)** commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

**b)** commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale;

**c)** vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione;

**d)** vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera c);

**e)** generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti a questi simili che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;

**f)** generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A;

**g)** forme speciali di commercio al dettaglio:

**1)** la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di

coloro che hanno titolo ad accedervi;

**2)** la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

**3)** la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione;

**4)** la vendita a domicilio;

**h)** esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 250;

**i)** esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500, questi si distinguono in:

**1)** esercizi di media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400;

**2)** esercizi di media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500;

**j)** esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500;

**k)** centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;

**l)** complesso commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago;

**m)** outlet: la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese

commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati;

**n)** mercati agroalimentari all'ingrosso: le strutture gestite in modo unitario e destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca;

**o)** superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;

**p)** superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un complesso commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro, al complesso commerciale;

**q)** superficie coperta di un edificio: la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza, escluse le pensiline, gli sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine, a protezione dell'ingresso, e comunque non utilizzate per l'esposizione di merci;

**r)** superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;

**s)** segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**t)** attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai Comuni con proprio regolamento;

**u)** attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno;

**v)** silenzio assenso: il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a

provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;

**w)** gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; alla gestione di reparto si applicano le disposizioni del capo V del titolo II, purché la vendita di liquidazione avvenga unicamente per l'ipotesi di cessazione dell'attività di gestione di reparto; ad essa non si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 7, lettera a), e comma 13; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al capo I del titolo VI.

**w bis)** esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;

**w ter)** sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.

**w quater)** imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni: le imprese che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2007

**2** Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010

**3** Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010

- 4** Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 4/2010
- 5** Lettera s) del comma 1 sostituita da art. 52, comma 1, L. R. 26/2012
- 6** Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
- 7** Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
- 8** Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
- 9** Parole soppresse alla lettera m) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
- 10** Parole soppresse alla lettera s) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016
- 11** Lettera w bis) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
- 12** Lettera w ter) del comma 1 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
- 13** Parole soppresse alla lettera p) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 19/2016
- 14** Lettera w quater) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 15/2020